

TI_GERICHTE 15.2024.114 vom 21. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.114

FR: TI_GERICHTE 15.2024.114 du 21 février 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.114 del 21 febbraio 2025

Regeste

Ricorso contro l'aggiudicazione di un credito nel fallimento. Pagamento in contanti del prezzo di aggiudicazione dieci minuti dopo il termine di venti concesso dall'ufficio dei fallimenti

Erwägungen

E. 2

La ricorrente sostiene che l'aggiudicazione viola il diritto, o meglio le condizioni d'incanto, secondo cui il pagamento doveva essere effettuato in contanti o con assegno, sia perché al momento dell'aggiudicazione PA 3 non aveva con sé sufficienti contanti, sia perché egli ha pagato il prezzo dopo trenta minuti, mentre gli era stato assegnato un termine di soli venti. Fa inoltre valere che l'Ufficio ha violato il proprio potere di apprezzamento per aver assegnato a PI 1 un termine di pagamento e per non aver chiuso l'asta dopo venti minuti, aggiudicando la pretesa a lei. Afferma che l'eccezionalità del termine impartito dall'UF era ben chiaro a PA 3 e che una semplice ricerca in Google (Maps) conferma che venti minuti sarebbero più che bastati per procurarsi fr. 5'000.–, visti i molti distributori automatici situati nei pressi dell'Ufficio. La ricorrente chiede pertanto in via principale di aggiudicare la pretesa a lei per fr. 4'500.–, e in via subordinata d'indire un nuovo incanto. PI 1 prende atto che la ricorrente non contesta l'assegnazione del termine di venti minuti, ch'egli sostiene non essere perentorio, tanto che in realtà, a suo dire, era di una "ventina" di minuti e che l'UF non gli ha "comunicato alcun diniego o dissenso" quando, procuratosi sufficienti contanti, gli ha telefonato per dire che avrebbe tardato un po'. Pur ammettendo che giusta l'art. 129 cpv. 1 LEF il pagamento del prezzo deve avvenire immediatamente, il resistente rileva che in forza dello stesso capoverso l'Ufficio avrebbe potuto impartirgli un termine di pagamento fino a venti giorni, sicché per lui l'UF non ha violato il proprio potere d'apprezzamento attendendo complessivamente trenta minuti. Fa notare che il comportamento dell'UF ha peraltro conciliato al meglio gli interessi suoi, all'aggiudicazione della pretesa, e quelli degli escutenti, all'ottenimento del maggior ricavato possibile, ciò che sostiene essere lo "scopo ultimo del pubblico incanto". Ad ogni modo, giudica scusabile il suo ritardo, siccome dovuto al traffico, ciò che non era preventivabile al momento dell'assegnazione del termine di una ventina di minuti. Quand'anche si dovesse escludere che l'Ufficio avesse un potere di apprezzamento, rileva che dar peso a un ritardo di appena qualche minuto costituirebbe un formalismo eccessivo, proscritto esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e implicitamente dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., ricordato che il diritto processuale è al servizio di quello materiale. Argomenta che in concreto lo scopo del termine assegnatogli era quello di procurarsi il mezzo con cui pagare il prezzo, sicché la forma dovrebbe cedere il passo alla sostanza. Da ultimo, nega che al momento dell'aggiudicazione la ricorrente avesse con sé denaro a sufficienza per pagare la propria offerta. Chiede pertanto in via principale la

reiezione del ricorso e in via subordinata l'accoglimento limitato all'indizione di una nuova asta. L'Ufficio osserva che "verosimilmente" il banditore ha ritenuto di godere di un potere di apprezzamento, fondato "con tutta probabilità" sull'art. 129 cpv. 1 LEF. Asserisce peraltro che la ricorrente ha acconsentito all'assegnazione del termine di venti minuti, mentre per quanto attiene agli ulteriori dieci minuti, si rimette al giudizio della Camera.

E. 2.1

L'art. 129 LEF disciplina il pagamento del prezzo di aggiudicazione di mobili, crediti e altri diritti venduti agli incanti, nonché le conseguenze del mancato pagamento; è anche applicabile nella procedura di fallimento, sia sommaria (art. 231 cpv. 3 LEF), sia ordinaria (art. 259 LEF). Per quanto qui d'interesse, la norma stabilisce che "il pagamento dev'essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione. L'ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro" (cpv. 1). "Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l'articolo 126" (cpv. 3).

E. 2.1.1

In una decisione di principio del 1974 (DTF 100 III 16), il Tribunale federale ha stabilito che l'ufficiale d'esecuzione non è tenuto a interrompere l'asta per consentire a un potenziale acquirente di prelevare da una banca il denaro necessario all'aggiudicazione se nelle condizioni di aggiudicazione è previsto il pagamento in contanti (consid. 1; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 129 LEF ; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 129 LEF); ha inoltre ritenuto dubbio che fosse a discrezione dell'ufficiale interrompere brevemente i pubblici incanti (consid. 2, pag. 18). Ha confermato la sua giurisprudenza in una decisione del 2004 (DTF 130 III 133, consid. 2.3) resa in merito a un'asta immobiliare, riferendosi al testo dell'art. 61 cpv. 1 RFF (la cui modifica era entrata in vigore il 1° gennaio 1997), secondo cui "l'incanto deve essere eseguito senza interruzione" , e precisato, ancorché la questione non risultasse porsi nel caso sottopostogli, che è esclusa una proroga del termine di pagamento con il consenso di tutti gli interessati (debitore, escutenti e creditori pignorati perdenti) ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 RFF. In linea di massima, un diritto alla concessione di un termine di pagamento sussiste quindi solo se è espressamente riconosciuto nelle condizioni d'asta (DTF 100 III 16 consid. 1; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 21 ad art. 129 LEF; Kren Kostkiewicz , SchKG Kommentar, 20 a ed. 2020, n. 2 ad art. 129 LEF; Schlegel/Zopfi in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 129 LEF).

E. 2.1.2

La dottrina recente ammette un'applicazione analogica dell'art. 63 cpv. 1 RFF alle aste di mobili e crediti, sicché il termine di pagamento del prezzo (al massimo di venti giorni) potrebbe essere prorogato dall'ufficio d'esecuzione dietro costituzione di una garanzia liquida o con il consenso di tutte le parti interessate, ossia il debitore, i creditori pignorati non pagati e gli escutenti (Roth , op. cit., n. 22 ad art. 129; Kren Kostkiewicz , op. cit., n. 4 ad art. 129; Amberg in: Kurzkomentar, SchKG, 2^a ed. 2014, n. 5 ad art. 129 LEF; Bettschart, op. cit., n. 6 ad art. 129 ; apparentemente contra: Gilliéron , op. cit., n. 24 e 36 ad art. 129 LEF). Si riferiscono alla DTF 75 III 11 consid. 3 (confermata dalla DTF 109 III 37 consid. 2/a) , pur rilevando che si fonda sulla previgente versione dell'art. 129 LEF. In caso di fallimento, è richiesto il consenso dei creditori e dell'amministrazione del fallimento

(DTF 75 III 11 consid. 3). Gli autori citati non ipotizzano l'applicazione analogica dell'art. 63 cpv. 1 RFF al caso in cui le condizioni d'asta prevedono il pagamento immediato del prezzo (a contanti o con un altro mezzo di pagamento istantaneo e irrevocabile), ciò che il Tribunale federale ha escluso per le aste di fondi (DTF 130 III 133, consid. 2.3 citata sopra al consid. 2.1.1). Siffatta esclusione pare ancora più giustificata nelle aste di mobili e crediti, dal momento che secondo l'art. 129 cpv. 1 LEF vigente "il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione".

E. 2.1.3

Anche senza il consenso di tutte le parti interessate o la costituzione di una garanzia liquida, può essere tollerato un pagamento posteriore alla scadenza del termine di pagamento se viene effettuato prima della revoca dell'aggiudicazione o durante l'effetto sospensivo concesso al ricorso contro la revoca dell'aggiudicazione (cfr. DTF 128 III 468 consid. 2.3; 109 III 37 consid. 2/b; 75 III 11 consid. 3). Sarebbe infatti contrario al senso e allo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF rimborsare il prezzo d'aggiudicazione (pagato in ritardo) e ordinare una nuova vendita all'asta del fondo. Un ricorso contro l'aggiudicazione è peraltro inammissibile se tende a far accertare un'eventuale violazione degli obblighi dell'ufficio d'escuzione in passato. Non è d'altronde ipotizzabile la nullità della misura, poiché gli art. 143 LEF e 63 RFF, ma anche gli art. 136 LEF e 45 RFF, non perseguono un interesse pubblico né quello di terzi che non sono parte della procedura (secondo l'art. 22 LEF). Le norme in questione mirano a un modo di realizzazione il più semplice possibile e a un rapido soddisfacimento del creditore, motivo per cui sono principalmente nel suo interesse (DTF 128 III 468 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 7B.235/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 4). Il pagamento tardivo deve includere gli interessi di mora eventualmente stabiliti dalle condizioni d'asta (e in ogni caso quelli successivi alla scadenza ivi stabilita) nonché le spese di amministrazione coatta del fondo maturate dopo l'aggiudicazione (cfr. art. 137 LEF). L'obiezione di Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 19 ad art. 143 LEF) risulta al riguardo senza oggetto, se non per quanto attiene all'inammissibilità della concessione di un termine supplementare per pagare tali costi supplementari. Parte della dottrina considera la giurisprudenza appena esposta valida anche per le aste di mobili e crediti (Roth, op. cit., n. 23 ad art. 129; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 129; Amberg, op. cit., n. 6 ad art. 129).

E. 2.1.4

Il cambiamento dei primi due capoversi dell'art. 129 LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 (giusta il n. I 3 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 [RU 2015 1389; FF 2014 563]), è senza influsso sulla giurisprudenza appena citata. Riguarda infatti solo la soppressione, nel primo capoverso, dell'obbligo di pagamento a contanti e l'introduzione, nel secondo, del dovere di pagare l'eventuale parte del prezzo eccedente fr. 100'000.– per il tramite di un intermediario finanziario. Non disciplina la questione dei pagamenti tardivi.

E. 2.2

Nel caso in esame, l'UF non era verosimilmente abilitato a concedere a PI 1 un termine di venti minuti per pagare il prezzo d'aggiudicazione, poiché non trovavano applicazione gli art. 143 LEF e 63 cpv. 1 RFF (per il rinvio degli art. 259 LEF e 130 cpv. 1 RFF) (sopra consid. 2.1.2), per tacere del fatto che i creditori non sembrano avervi acconsentito. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, perché l'aggiudicatario non ha rispettato il t

ermine assegnatogli. Fatto sta, ad ogni modo, ch'egli, in fin dei conti, ha pagato il prezzo d'aggiudicazione. Si pone il quesito di sapere se la giurisprudenza che esclude la revocazione dell'aggiudicazione del fondo se il pagamento del saldo del prezzo, purché successivo alla scadenza del termine assegnato all'aggiudicatario, avviene prima della revoca dell'aggiudicazione, si applica anche ai mobili e crediti, come ammesso da una parte della dottrina (sopra consid. 2.1.3), ciò che non è dubbio nei casi in cui un termine di pagamento è stato accordato, stante l'analogia tra gli art. 129 cpv. 3 e 4 e 143 LEF, ma va esaminato più approfonditamente nell'ipotesi, dell'art. 129 cpv. 1 LEF, in cui le condizioni d'asta prevedono il pagamento immediato.

E. 2.3

Nel caso considerato (dell'art. 129 cpv. 1 LEF), si possono ipotizzare tre momenti in cui si verifica l'aggiudicazione: immediatamente dopo la terza chiamata dell'offerta più elevata (soluzione che risulta implicitamente dagli art. 129 cpv. 3 e 143 cpv. 1 LEF e in concreto dalle condizioni d'asta), allo stesso momento, ma sotto la condizione risolutiva della revoca dell'aggiudicazione in caso di mancato pagamento immediato del prezzo (ciò che pare il senso dell'art. 60 cpv. 2 RFF nella versione in italiano, per cui l'aggiudicazione diventa "definitiva" unicamente dopo la prestazione del pagamento o delle garanzie), oppure solo al momento del pagamento effettivo del prezzo (secondo l'art. 60 cpv. 2 RFF in tedesco e in francese) (Gilliéron, op. cit., n. 11, 15 e 18 ad art. 129, cita solo le ultime due ipotesi). In caso di mancato pagamento immediato, sarebbe necessario per l'ufficio revocare l'aggiudicazione soltanto nella prima ipotesi, mentre nella seconda l'aggiudicazione decade automaticamente con l'adempimento della condizione risolutiva e nella terza neppure si produce. Qualora, tuttavia, l'ufficio abbia proclamato l'aggiudicazione, come nella fattispecie, nonostante l'aggiudicatario abbia saldato il prezzo tardivamente, la questione dell'opportunità del suo annullamento si pone nei medesimi termini esaminati dalla giurisprudenza nell'ipotesi di un pagamento tardivo giusta gli art. 143 LEF e 63 RFF (sopra consid. 2.1.3). Ebbene, anche se l'aggiudicazione è stata proclamata malgrado il pagamento non fosse immediato come imposto dalle condizioni d'asta, non se ne giustifica l'annullamento finché l'ufficio non abbia ripreso l'incanto e chiamato nuovamente l'offerta immediatamente precedente oppure fissato una nuova asta. Sarebbe infatti contrario al senso e allo scopo della legge rimborsare il prezzo d'aggiudicazione (pagato in ritardo) e ordinare una nuova vendita all'asta dei fondi (come richiesta dalla ricorrente in via subordinata). Anche l'art. 129 cpv. 1, come gli art. 143 o 136 LEF, mira a un modo di realizzazione il più semplice possibile e a un rapido soddisfacimento dei creditori. Vista l'esiguità del ritardo (trenta minuti), non si pone nemmeno un problema d'interessi di mora e di spese supplementari, mentre la fissazione di una nuova asta allungherebbe i tempi e rischierebbe di peggiorare il ricavo netto per i creditori.

E. 2.4

L'art. 129 cpv. 1 LEF, come l'art. 143 LEF, mira principalmente a garantire il soddisfacimento del creditore più elevato e rapido possibili. Non protegge l'interesse della ricorrente ad aggiudicarsi la pretesa a un prezzo inferiore a quello pagato, pur tardivamente, da PI 1 né a ottenere la tenuta di una nuova asta. Il ricorso va pertanto respinto. Il suo esito avrebbe potuto essere diverso solo se RI 1 avesse offerto seduta stante di pagare ella stessa il prezzo offerto da PI 1.

E. 3

Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____, _____; – avv. PA 2 ed PA 3, _____, _____, _____. Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II presidente
Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.